

DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2016
249/2016/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE NELLA
DISPONIBILITÀ DI OTTANA ENERGIA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 maggio 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2012, 400/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 febbraio 2014, 55/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 55/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 575/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2014/R/eel);
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA S.P.A. (di seguito: OTTANA), in data 30 novembre 2012 – protocollo Autorità n. 39064, del 30 novembre 2012 (di seguito: prima comunicazione OTTANA);
- la comunicazione di OTTANA, in data 28 dicembre 2012 – protocollo Autorità n. 43827, del 28 dicembre 2012 – (di seguito: seconda comunicazione OTTANA);
- la comunicazione di OTTANA, in data 19 maggio 2014 – protocollo Autorità n. 14122, del 20 maggio 2014 – (di seguito: terza comunicazione OTTANA);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), in data 5 giugno 2014 – protocollo Autorità n. 16036, del 9 giugno 2014 – (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di OTTANA, in data 9 settembre 2014 – protocollo Autorità n. 24526 in pari data – (di seguito: quarta comunicazione OTTANA);
- la comunicazione di OTTANA, in data 20 gennaio 2015 – protocollo Autorità n. 2030, del 21 gennaio 2015 – (di seguito: quinta comunicazione OTTANA);
- la comunicazione di OTTANA, in data 26 febbraio 2015 – protocollo Autorità n. 6875, del 26 febbraio 2015 – (di seguito: sesta comunicazione OTTANA);
- la comunicazione di Terna, in data 22 aprile 2015 – protocollo Autorità n. 13353, del 27 aprile 2015 – (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, in data 17 luglio 2015 – protocollo Autorità n. 21812, del 22 luglio 2015 – (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, in data 10 maggio 2016 – protocollo Autorità n. 13429, del 10 maggio 2016 – (di seguito: quarta comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- ai sensi della deliberazione 582/2012/R/eel, l'impianto Ottana di OTTANA è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2013 e che nell'ambito dell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, OTTANA si è impegnata a limitare l'ammontare dei costi fissi di impianto di cui ai commi 65.13 lettera a) e 65.19 lettere da a) ad h) della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), detratti i ricavi relativi di competenza, a un importo non superiore a quello massimo indicato nella seconda comunicazione OTTANA (di seguito: Impegno);
- con la deliberazione 55/2014/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da OTTANA ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha stabilito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2013 per l'impianto Ottana;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la terza e la quarta comunicazione OTTANA, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2013, in relazione all'impianto Ottana;

- l'istanza di reintegrazione avanzata da OTTANA è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati alle istanze medesime in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 575/2014/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, come successivamente integrata dalla terza e dalla quarta comunicazione omonima, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, la relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da OTTANA nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- il comma 65.22 stabilisce, inoltre, che Terna sia disponibile a fornire agli utenti del dispacciamento interessati la metodologia di determinazione dell'indisponibilità e i dati rilevanti per l'applicazione della metodologia medesima;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2013; dai dati emerge che si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22;
- con la quinta e la sesta comunicazione OTTANA, l'omonimo utente ha avanzato istanza per la modifica della modalità di calcolo dei dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2013, con riferimento all'impianto Ottana (di seguito: istanza sull'indisponibilità); in particolare, l'utente ha richiesto di:
 - tenere conto che, se si concentra l'analisi sul servizio per cui l'impianto è stato dichiarato essenziale da Terna, non sussistono le condizioni per la riduzione dei costi fissi per eccesso di indisponibilità;

- modificare il periodo per la determinazione della percentuale di indisponibilità storica, al fine di considerare il cambiamento significativo delle condizioni di mercato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da OTTANA per l'impianto Ottana con la terza e la quarta comunicazione OTTANA, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Ottana per l'anno 2013, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - gli acconti del Corrispettivo *ex* comma 65.4, lett. f), dato che l'istanza di OTTANA, essendo stata elaborata prima della deliberazione 575/2014/R/eel, non considera l'acconto riconosciuto da Terna ai sensi del suddetto provvedimento;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto;
- escludere, dalle voci di ricavo poste a detrazione dei costi fissi rilevanti per la verifica dell'Impegno e per la determinazione del Corrispettivo, i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della capacità produttiva e i proventi dovuti alla cessione di titoli di efficienza energetica; dette voci, a differenza dei proventi da fornitura di *O&M* e *utilities* a terzi, non sono state menzionate nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, che è stata trasmessa all'Autorità con la prima e la seconda comunicazione OTTANA e sulla base della quale, tra l'altro, l'Autorità ha valutato l'Impegno;
- includere i proventi relativi alla remunerazione della capacità produttiva e ai titoli di efficienza energetica tra le voci di ricavo che concorrono alla determinazione del margine di contribuzione;
- ridurre i costi fissi rilevanti per la determinazione del Corrispettivo, per tenere conto:
 - del fatto che si sono verificate le condizioni previste dal comma 65.22 in tema di indisponibilità;
 - dell'impegno assunto da OTTANA con la seconda comunicazione omonima.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- rigettare l'istanza sull'indisponibilità, presentata da OTTANA con la quinta e la sesta comunicazione omonima, per le seguenti ragioni:
 - l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi implica che, a fronte di un corrispettivo a reintegrazione della differenza tra i costi (sia variabili, sia fissi) e i ricavi dell'impianto soggetto a detto regime, l'impianto medesimo sia reso disponibile a Terna in modo completo e per qualsiasi servizio di dispacciamento lo stesso sia in grado di fornire;

- l'istanza di modifica del periodo per la determinazione della percentuale di indisponibilità storica è fondata su elementi riconducibili a profili – l'evoluzione delle condizioni di mercato – che rientrano nell'alea dell'attività dell'utente

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, ad OTTANA, nei termini indicati in premessa e in relazione all'impianto Ottana, il Corrispettivo per l'anno 2013, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad OTTANA;
3. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto 1, entro il 30 giugno 2016;
4. di rigettare l'istanza sull'indisponibilità avanzata da OTTANA, per le ragioni indicate in premessa;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni